Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione

2020-2022

adottato da AIR MOBILITA' S.r.l.

su proposta

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
avv. Cesare De Stefano

AIR MOBILITA' SRL
Via Fasano Z.I. Loc. Pianodardine (AV)
P.IVA 02977850649
L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Alberto De Sio

28 GEN. 2020

PREMESSA

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva elaborato una linea guida recante "Disposizioni per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici".

Tuttavia, nelle materie oggetto della precitata determina sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che da un lato hanno imposto all'ANAC una rivisitazione della determinazione n. 8/15, dall'altro, hanno contribuito a risolvere alcuni dubbi interpretativi nati con la precedente disciplina e a delineare un nuovo quadro normativo. In tale contesto, pertanto, meritano di essere citati il d.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97, recante "La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni", insieme al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp)", come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16 di riforma della legge 190/12 e del d.lgs. n. 33/13 è stato riformulato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall'art. 1, c. 2 bis, della L. n. 190 /12 e dall'art 2 bis del d.lgs. n. 33/13, oltre al fatto che importanti disposizioni sono state, poi, introdotte con il d.lgs. n. 175/16, recante il c.d. Tusp, cui il dlgs. n. 33/13 fa rinvio per la definizione di società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica.Tali innovazioni normative hanno si portato l'Autorità ad aggiornare la determinazione n. 8/15 ma hanno, al tempo stesso, imposto alle società menzionate una rivisitazione dei sistemi di prevenzione della corruzione fino ad oggi messi in atto ed un'attenta applicazione della nuova linea guida dell' ANAC del 21/11/2017 n. 1134.

Il presente PTPCT 2020-2022 conferma l'impostazione del precedente e l'impegno della società nella lotta alla corruzione, che sarà portato avanti facendo tesoro delle indicazioni contenute nel nuovo PNA 2019 e dai suoi allegati, in particolare dall'Allegato 1, che oggi rappresenta l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche

contenute nel PNA 2013 e nell'aggiornamento PNA 2015.

A conclusione di questa premessa, appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione della corruzione e le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggi approvate.

Oltre alla legge 190/12, il contesto giuridico di riferimento comprende :

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell'Autorità anticorruzione, acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A;
- D.lgs. n. 97 del 23 maggio 2016 recante "La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art 7 della L. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Delibera Anac n. 1134 del 8/11/2017 relativa alla "attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";

- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 , come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (c.d. Tusp);
- La c.d legge "spazzacorrotti" 9/01/2019 n. 3;
- Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016; delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 PNA 2017; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 PNA 2018
- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 di approvazione della disciplina delle cause di inconferibilità / incompatibilità;
- Delibera ANAC n. 1064 del 2 ottobre 2019 di approvazione del nuovo PNA 2019;
- Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, sulle "prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16";
- Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 5/12/2016 " sull'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell' art 47del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16";
- Regolamento ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari";
- Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";
- Regolamento ANAC sull'esercizio della funzione consultiva del 24/10/2018;
- Circolare n. 2 /2017 del Dipartimento della Funzione pubblica;
- Circolare n. 1 /2019 del Ministro della pubblica amministrazione;
- Determinazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 sulle "linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell' art. 14 del d.lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall' art 13 del d.lgs. n. 97/16;
- Delibera ANAC n. 586 del 26/06/2019: "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a

seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019".

- Delibera ANAC n. 1126 /2019 di sospensione della delibera ANAC n. 586/2019;
- Decreto mille proroghe (art 1 c. 7 d.l. n. 162/2019);
- Art 1, c. 163, legge di stabilità per il 2020 n. 160/2019.
-

La legge 190/12 e nuove strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16 e l. n. 3/2019

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall'indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. mala administration e dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni, la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d' Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d' Europa).

Sulla scorta dell'adesione alla Convenzione di Merida, è stata istituita la " CIVIT", poi ANAC, ad opera del D.l. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un' unica Autorità competente a vigilare sull' attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell'AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello "nazionale" vi è l'Autorità Nazionale Anticorruzione , presieduta da Raffaele Cantone con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione, in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa, a livello "locale", imponendo all'interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione ma soprattutto l'impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti,

OdV, dipendenti nella predisposizione del PTPC e nell'attuazione concreta delle misure di prevenzione all'interno di ciascun ente.

In tale contesto giova, inoltre, infatti, collocare la legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente " Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", con cui il legislatore delegante ha invitato il Governo all'adozione di numerosi decreti legislativi, per la verità si tratta di 11 provvedimenti, concernenti svariati settori della P.A. (sul procedimento amministrativo, codice dell'amministrazione digitale, trasparenza, dirigenza pubblica, disciplina dei servizi pubblici locali …), in modo da rendere concreta la riforma della P.A..

Tra questi provvedimenti figura il d.lgs. n. 97/16, approvato in attuazione della delega contenuta nell'art 7 della L. n. 124/15, recante "la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 33/13".

Nel suo complesso, il precitato decreto legislativo si pone due obiettivi: da un lato, rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standards internazionali, dall'altro, contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l'eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità, che diventa "sezione sulla trasparenza" destinata ad essere inclusa nel PTPCT e l'abrogazione dell'art. 11 recante l'ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l' introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art. 2bis, che oggi contiene una elencazione dettagliata degli enti tenuti all'attuazione delle regole sulla trasparenza.

All'art. 41 del d.lgs. n. 97/16 si devono, invece, una serie di modifiche alla L. n. 190/12 rese necessarie dalle novità introdotte dal d.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'ANAC.

Al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre all'art. 41 del d.lgs. n. 97/16 si deve l'introduzione del c. 2 bis nell'art 1 della L. n. 190/12, in base

al quale il PNA ha durata triennale e va aggiornato annualmente, che rappresenta un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui all'art. 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13 ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente era molto incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politici e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell'organo di indirizzo, del RPC e dell'Organismo indipendente di valutazione, è strettamente collegata ai rilievi fatti dall'ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che, ad avviso dell'Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla P.A. e, quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all' organo di indirizzo politico della fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano, o di misure integrative in materia di anticorruzione, ad un impegno assunto dall'alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/16 all'art 1 c. 8, l. n. 190/12.

Già nel 2015, l'ANAC, con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, aveva affrontato il problema dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche nazionali o locali e degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell'attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza. Una prima distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15, e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17, è quella relativa alle società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o

la cura di interessi pubblici, l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale l'Autorità, in tempi non sospetti, aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante, ribadendo, più volte, la necessità di adottare o misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/01, se dotate già di un Modello, o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Tuttavia, le società pubbliche e le Pubbliche amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all'interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare:

a) per il D.lgs. n. 231/01, assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, tout court, la corretta amministrazione e, quindi, anche l'immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;

b) la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).

I reati presi in considerazione dalla l. 190/12 costituiscono fattispecie di reato al cui rischio sono esposte la gran parte delle società c.d. pubbliche; ovviamente, per le società nelle quali il rapporto con il servizio pubblico sia addirittura connaturato, tale rischio è amplificato sia per la necessaria costanza dei rapporti con la P.A., sia per il verosimile coinvolgimento di molteplici livelli aziendali nei suddetti rapporti.

Alla l. n. 190/12 si deve, non solo l'inserimento nel d.lgs. n. 231/01, nell'ambito del c.d. catalogo

dei reati presupposto, di alcuni reati di natura corruttiva, ad eccezione del traffico di influenze illecite di cui può essere chiamata a rispondere solo la persona fisica e non quella giuridica, non essendo stato incluso questo reato nel precitato elenco, ma anche la modifica alla rubrica dell'art 2635 c.c. che oggi finalmente disciplina la c.d. corruzione in ambito privato.
Rispetto alla fattispecie introdotta con la legge 190/12, oggi, la legge spazzacorrotti, l. 9/01/2019 n. 3, pubblicata in G.U. n. 13 del 16/01/2019, in vigore dal 31 gennaio 2019, è intervenuta prevedendo la perseguibilità d'ufficio e non più a querela di parte sia nell'ipotesi proprio di corruzione tra privati che di istigazione alla corruzione tra privati, oltre ad un aumento delle sanzioni interdittive previste a carico di società ed enti ex d.lgs. n. 231/01.

Contesto interno - Organizzazione e classificazione delle attività

L'AIR MOBILITA' S.r.l. è nata il 26 aprile 2018, quale società conferitaria delle attività esercitate dall'A.IR. S.p.A..
Essa assicura il collegamento, oltre che nel capoluogo Irpino, anche con 102 comuni della provincia di Avellino, con Napoli, Benevento, Caserta, Salerno – Università di Fisciano (linee interprovinciali), con Roma, Foggia e Campobasso (linee interregionali). Esercita le autolinee del Bacino Benevento e Nola-Baiano, oltre che il collegamento di Mercogliano con Montevergine mediante un impianto a fune tra i più importanti in Europa. L'Azienda percorre circa 13.200.000 chilometri all'anno, di cui km. 1.200.000 urbano, con un movimento annuo di circa 6.000.000 di persone, attraverso 33 autolinee nella Provincia di Avellino, 21 autolinee nella Provincia di Benevento, oltre 3 di competenza regionale senza contributi, nonché 4 autolinee di competenza regionale finanziata, tra cui quella di Nola. Il servizio è organizzato in quattro stabilimenti (Pianodardine, Torrette di Mercogliano, Flumeri e Benevento), le attività aziendali sono prevalentemente svolte presso lo stabilimento di Pianodardine – Avellino.
La società ha per oggetto:

a) la gestione e l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale della Campania;
b) l'esercizio di eventuali prolungamenti e derivazioni del servizio nonché le coincidenze e le interdipendenze con i servizi di zone limitrofe;
c) lo svolgimento di qualsiasi servizio ed attività anche commerciale, funzionale o comunque sussidiaria, correlata, connessa, complementare od affine al servizio di

trasporto ed alla mobilità in genere, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. manutenzione e riparazione di automezzi;
2. impianto e gestione di depositi;
3. progettazione, realizzazione utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità;
4. gestione autostazioni.

Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

- **L'Amministratore Unico**, nella persona dell'ing. Alberto De Sio, giusta nomina avvenuta in data 26.04.2018 con atto costitutivo di società a responsabilità limitata, per notaio Paolo Guida di Napoli – rep. 31561, racc. 14836 - è l'organo di indirizzo politico cui compete l'adozione del PTPCT e dei successivi aggiornamenti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza** è stato individuato nella persona dell' avv. Cesare De Stefano a capo dell'Ufficio Legale della società, giusta delibera dell'A. U. n. 006 del 17.05.2020.

  Le sue funzioni sono declinate nell'art. 1, c. 7, l. n. 190 /12. Nei confronti del Responsabile sono previste, nell'esercizio delle sue funzioni, le seguenti responsabilità. In caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. n. 190/2012, il RPCT risponde sia sul piano dirigenziale ex art. 21, D.Lgs. 165/2001, sia sul piano disciplinare (la sanzione non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, dall'art. 1, comma 13, L. n. 190/2012), per danno erariale e all'immagine della PA, a meno che non provi: i) di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano; ii) di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione del Piano ; iii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 165/2001, nonché per omesso controllo sul piano disciplinare, di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull' osservanza del Piano.
- **Le posizioni organizzative e i responsabili di servizio**, in qualità di referenti del RPCT

provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consenta la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il 30 novembre di ciascun anno trasmettendo al Responsabile della prevenzione la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi processi e/o la conferma degli stessi. Questi, nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio. I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

- **L' Ufficio Gestione Risorse Umane (G.R.U.)** è tenuto a:
  - svolgere i procedimenti disciplinari a seguito delle segnalazioni ricevute, coordinandosi con l' A.U.;
  - contribuire all'aggiornamento del Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 231 e della L. n. 190/2012 già adottato dalla Società;

N.B.:

Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni che l'art. 1 c. 8 bis l. n. 190/12 attribuisce agli OIV nelle pubbliche amministrazioni, la società AIR MOBILITA' Srl si riserva di decidere se seguire le indicazioni dell'ANAC e procedere all'attibuzione delle stesse all'Organismo di Vigilanza o se procedere alla costituzione di un nuovo organismo, possibilità ammessa dalla stessa Autorità.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:

- Osservare le misure previste nel presente Piano
- segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro nonché casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice Etico.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dell'AIR MOBILITA' Srl (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:
    - osservare le misure contenute nel presente Piano;
    - segnalare eventuali situazioni di illecito, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017.

Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2020-2022 conferma l'impostazione data al precedente PTPCT 2019-2021 e recepisce le novità contenute nella linea guida ANAC n. 1134/17, ribadite dal PNA 2019 "parte V".

In sintonia con la linee guida ANAC n. 1134/17, il Piano contiene una descrizione delle attività svolte dalla società maggiormente esposte al rischio di corruzione ed, inoltre, la previsione degli strumenti che la società intende adottare per la gestione di tale rischio.

Tale mappatura è contenuta in un allegato (allegato A), che è parte integrante del presente piano.

Alla luce però, delle novità introdotte dall'allegato 1 al PNA 2019 relative al c.d. nuovo sistema di gestione del rischio, la società ha provveduto a rifare la mappatura dei processi allegata al PTPCT 2019-2021 utilizzando i criteri oggi definiti c.d. indicatori, che consentono di verificare, attraverso l'attribuzione a ciascuno di essi di un valore compreso tra "nullo, basso, medio, alto", il livello di esposizione a rischio del processo di volta in volta preso in considerazione.

Inoltre, proprio in considerazione del cambio di rotta e della scelta suggerita dall'allegato 1 al PNA 2019 di adottare un approccio di tipo qualitativo nella valutazione del rischio corruttivo che si annida dietro ciascun pocesso/procedimento amministrativo accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto al precedente approccio di tipo quantitativo, che prevedeva

l'attribuzione di punteggi sia alla cd. probabilità di verificazione dell'evento corruttivo individuato che all'impatto che quell'evento avrebbe avuto sull'ente, la società si impegna ad aggiornare entro il 30 ottobre 2020 la c.d. mappatura dei processi al fine di garantire un progressivo adeguamento al nuovo sistema di gestione del rischio descritto nell'allegato 1 al PNA 2019, destinato a divenire effettivo, con l'adozione del piano, l'anno prossimo in relazione al triennio 2021-2023.

Sono stati, invece, declinati i nuovi obiettivi strategici dall'organo di indirizzo politico, di seguito richiamati :

Prevenzione della corruzione:

riduzione del ricorso alle proroghe negli appalti pubblici del 20% rispetto all'anno precedente e rispetto dei principi comunitari.

Trasparenza:

Implementazione dei corsi di formazione (aumento del 15% rispetto all'anno precedente) in materia di trasparenza e privacy al fine di garantire un coordinamento tra le due normative.

E' fatto obbligo, pertanto, all'organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e dei capo area e posizioni organizzative dall'altra.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da società/ente in controllo pubblico oltre che dalle pubbliche amministrazioni in senso lato.

Il presente piano fa riferimento al triennio 2020 - 2022.

Come si diceva in premessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici

che l'AIR MOBILITA' S.r.l., nel triennio 2020-2022, intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso 2020.

La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Dopo la redazione del piano e prima della sua approvazione, il PTPCT viene sottoposto a consultazione pubblica mediante la pubblicazione di una sua bozza e del modulo osservazioni allegato per dare la possibilità a chiunque di formulare osservazioni e conseguentemente consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

Le osservazioni che perverranno, anche dopo la pubblicazione sul sito web della società, verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.

Dopo l'approvazione, il P.T.P.C. viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale della società (Sezione "Società Trasparente/Altri contenuti/Corruzione e in Disposizioni Generali/Atti Generali), inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

La gestione del rischio

L'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi. Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del PTPC è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera. In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla: 1) individuazione della totalità degli eventi rischiosi il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dell'ente e genera delle conseguenze di diversa natura; 2) identificazione del grado di esposizione di un ente al rischio corruttivo.

Risulta , allora, indispensabile, l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in

maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio.
Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano è il frutto delle indicazioni metodologiche e dei suggerimenti presenti nell'Allegato 1 al PNA 2019.
Per tali motivi, la società ha provveduto a rifare la mappatura dei processi, scegliendo come oggetto di analisi, ai fini della valutazione del rischio, il processo analizzato nel suo complesso, provvedendo ad utilizzare solo alcuni degli indicatori considerati nel precitato allegato e di seguito riportati, al fine di ottenere un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di ciascun processo e individuare le misure di prevenzione da applicare, impegnandosi, poi, entro il 30 ottobre 2020, a completare l'analisi sul livello di esposizione a rischio dei processi mappati, in modo da avere, poi, nel PTPCT 2021-2023 una visione completa dei processi attivi nella società ed una valutazione altrettanto completa dei rischi ma, soprattutto, delle misure di prevenzione descritte nel piano che dovranno essere implementate.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
b) valutazione del rischio per ciascun processo;
c) trattamento del rischio.

a) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A. Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo della società, con la richiesta verbale inoltrata a tutti i Capo AREA/ P.O., concernente l'indicazione dei procedimenti, la mappatura del rischio, l'indicazione dei soggetti responsabili, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza. Ulteriori dati di interesse sono emersi anche da taluni atti dirigenziali di organizzazione oppure reperiti nel sito istituzionale all'interno delle sezioni dedicate ai diversi Settori/servizi. In conformità a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e ribadito dal PNA 2016, la descrizione dei processi afferenti a ciascun ufficio/ settore/area, è stata effettuata partendo proprio dalle c.d. "aree di rischio generali/obbligatorie indicate nell'art. 1 c. 16 della L.190/2012 cui sono state aggiunte le aree di rischio c.d. specifiche (le quali si differenziano

dalle generali, in quanto rispecchiano le caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna società.

In base all'allegato 1 al PNA 2019, tale attività consiste appunto nella individuazione dei processi e soprattutto nello stabilire l'unità di analisi (il processo). Dopo aver identificato i processi, la descrizione del processo è una fase particolarmente rilevante, in quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Il tutto è destinato a confluire in una rappresentazione grafica che rispetto al passato si caratterizza per un approccio qualitativo basato su criteri, oggi definiti "indicatori", che consentono di pervenire ad una valutazione complessiva e ad un giudizio sintetico sul livello di esposizione a rischio di un processo.

In coerenza con quanto previsto dall'art. ,1 c. 9, della L. n. 190/12 e dall'art 6, c. 2, del d.lgs. n. 231/01, la società ha effettuato un'analisi della sua realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare astrattamente fatti corruttivi.

A dire il vero, la descrizione dei processi parte dall'analisi dell'articolazione di uffici e servizi contenuta nell'Organigramma della società da cui si evince che AIR MOBILITA' Srl è dotata dei seguenti uffici:

1) Affari generali - Relazioni con il pubblico - Staff tecnico specialistico A.U. e supporto al RPCT;
2) Ufficio legale;
3) Gestione Risorse Umane, paghe e contributi, sindacale, disciplinare e formazione;
4) Responsabile SPP, Manutenzione II.FF., Acquisti e I.C.T.;
5) Ufficio acquisti;
6) Ufficio contabilità;
7) Ufficio prodotti del traffico;
8) Ufficio gare e contratti (attività in servicing);
9) Recupero crediti da evasione tariffaria;
10) Ufficio Tecnico Commerciale;
11) Trazione.

La descrizione dei processi afferenti a ciascun area o settore è riportata in unica griglia **(Allegato A)**, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che la società intende attuare e dei soggetti

responsabili della loro attuazione.

NB:

La società si impegna nel triennio 2020-2022 a completare la mappatura dei processi in essa attivi, in linea con le indicazioni contenute nell'allegato 1 del PNA 2019.

b) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione

L'identificazione del rischio

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. L'identificazione degli eventi rischiosi porta alla creazione del c.d. registro dei rischi collegati all'oggetto di analisi scelto dalla società che è il processo nel suo complesso.

L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività, nel caso della società, la scelta è ricaduta sul processo considerato nel suo complesso.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

a) scegliere l'approccio valutativo,

b) individuare i criteri di valutazione,

c) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Scelta dell'approccio valutativo

Come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC suggerisce di utilizzare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel presente allegato metodologico, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in <u>indicatori di rischio</u> (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano alcuni indicatori:

a) Discrezionalità : il processo è discrezionale?
b) Rilevanza esterna : il processo produce effetti diretti all'esterno della società'?
c) Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?
d) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
e) Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore della società per la medesima tipologia di evento coruttivo descritto?

N.B.:

Sarà, poi, necessario attribuire a ciascun indicatore un valore compreso tra " nullo, basso, medio, alto" e la misurazione del valore attribuito a ciascun criterio consentirà di svelare il livello di esposizione a rischio del processo mappato.

Una volta dato il giudizio sintetico motivazionale sul livello di esposizione a rischio dei processi, per ciascuno di essi vanno indicate le misure che si intendono attuare.

<u>La fase c.d. di ponderazione</u> del rischio ha l'obiettivo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi.

c) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- "misure comuni e obbligatorie" o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Di seguito esplicate **le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie**:

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Informatizzazione dei processi	M03
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M04
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage – revolving doors)	M06

Whistleblowing	M07
Patti di integrità	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09
Formazione	M10

<u>Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie</u>

M01) Misura relativa alla Trasparenza

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla "trasparenza", i nominativi dei soggetti Responsabili ed i loro uffici competenti a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza.

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 – par. C3 - del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico, per atti del proprio settore. Sarà cura del RPCT curare l'aggiornamento della modulistica allegata al Regolamento sull'accesso civico adottato dalla società in virtù della entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18 di adeguamento del Codice privacy al Reg. Ue 2016/679, oltre alla attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso.

NB:

Il RPCT curerà, altresì, l'adozione di una circolare sulla c.d. tempestività degli obblighi di pubblicazione entro e non oltre il mese di febbraio 2020, in modo da risolvere una delle problematiche evidenziate dall'Autorità nel PNA 2018 in relazione al d.lgs. n. 33/13.

In linea con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei

Responsabili della Trasparenza, che verranno altresi' menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

Ufficio Contabilità – rag. Salvatore Aquino – tel. 0825/204425 – mail: contabilita@airmobilitasrl.it

Ufficio Acquisti – dott.ssa Renata Galietta – tel. 0825/204434 – mail: acquisti@airmobilitasrl.it

Ufficio Prodotti del Traffico – sig.a Antonella Gizzi – tel 0825/204407 – mail: upt@airmobilitasrl.it

Ufficio Gare e Contratti (attività in servicing) – sig.ra Patrizia Tedesco – tel. 0825 – 204215 – mail: patrizia.tedesco@air-spa.it

AA.GG., Relazioni con il Pubblico, Staff Tecnico Spec. A.U. e Supporto al RPCT – sig. Michele Marena – tel. 0825/204214 – mail: michele.marena@airmobilitasrl.it

Gestione Risorse Umane, Paghe, Sindacale, Disciplinare e Formazione – dott. Michele De Iasi – tel. 0825/204222 – mail: michele.deiasi@airmobilitasrl.it

Legale, RPCT - avv. Cesare De Stefano – tel. 0825/204230 – mail: legale@airmobilitasrl.it

Recupero crediti da evasione tariffaria – dott. Antonio Carpentieri – tel. 0825/204422 – mail: air@airmobilitasrl.it

Manutenzione Impianti Fissi – Servizio Protezione e Prevenzione – Acquisti e I.C.T. - ing. Carmine Alvino – tel. 0825/204315 – mail: carmine.alvino@airmobilitasrl.it

Ufficio Tecnico Commerciale – ing. Serenella Matarazzo – tel. 0825/204419 – mail: utc@airmobilitasrl.it

Trazione – geom. Antonio De Luca – tel. 0825-204442 – mail: officina@airmobilitasrl.it

M02) Il Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. E' intenzione della società integrare il codice etico o di comportamento approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, al fine di includere l'analisi di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione entro e non oltre il mese di luglio 2020 e in ogni caso nel mese successivo alla entrata in vigore della nuova linea guida

ANAC in materia, ad oggi ancora in consultazione.

M03) Misura relativa alla informatizzazione dei processi

Come evidenziato dallo stesso PNA 2016, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'informatizzazione dei processi è stata considerata, altresì, obiettivo strategico secondo le indicazioni dell' organo di indirizzo politico. Ad ogni modo, le P.O. relazioneranno al RPCT sull'attuazione della misura specificatamente in sede di Report annuale entro il 30 novembre:

a) di aver effettuato il monitoraggio sui tempi procedimentali per i procedimenti, d'ufficio e ad istanza di parte, di loro competenza; di aver/non aver rilevato anomalie procedimentali uguali o superiore al 10% sul totale dei processi trattati;
b) il motivo delle eventuali anomalie accertate;
c) di aver rispettato nella evasione delle pratiche dell'ordine cronologico di protocollo della istanza da parte dei dipendenti e collaboratori addetti agli uffici da loro diretti.

M04) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l'art. 6 bis della l. n. 241/90 prevedono l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

In attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,ed art. 6 bis della legge 241/90 è inserita **in ogni determina** la seguente clausola di stile: *"il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza".*

E’ fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al termine del procedimento.

Analogamento, nelle deliberazioni, prima della parola **“ delibera”** dovrà essere inserita la seguente clausola:

“ravvisata la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’ insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, l. n. 241/’90 e dell’ analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019- 2021… “

NB:

Solo l’attivazione di un sistema di monitoraggio interno a cura del RPCT può garantire un sistema di verifica in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione, ed è per questo che è intenzione dell’avv. De Stefano predisporre quest’anno delle note ad hoc per verificare concretamente l’attuazione di tutte le misure declinate nel presente piano di prevenzione 2020-2022. Non a caso, infatti, il PNA 2017 puntava molto sul monitoraggio, spingendo gli enti in tale direzione.

M05) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per “inconferibilità” la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “incompatibilità” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, una sanzione inibitoria pari al divieto di conferire per 3 mesi

incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l' ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest'ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall'ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall' art 1 c. 2 lett. l) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13: art 3 c. 1 , lett. d) e art. 7; invece, per i dirigenti, si applica l'art. 3 c. 1, lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico "indiretto" anche l'ipotesi contemplata dall' art. 11, c. 11, del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11e 13del d.lgs. n. 39/13; per i dirigenti trova applicazione l'art. 12, relativo all'incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale " Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante. Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza". Alla delibera n. 833/16 ha fatto seguito il Regolamento di vigilanza n. 328 del 29 marzo 2017 con cui l' ANAC ha disciplinato i suoi poteri di intervento in materia.

E' intenzione di AIR MOBILITA' Srl procedere all'adozione di apposita direttiva e di modulistica ad hoc per garantire l'attuazione del d.lgs. n. 39/13 entro il mese di aprile 2020.

Sarà, pertanto, attivato successivamente, un sistema d monitoraggio sulle dichiarazioni annuali pervenute al RPCT o all' atto del conferimento dell' incarico, in caso di nuove nomine.

M06) Attività successiva alla cessazione del rapporto

La misura è disciplinata nell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001, il quale prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all' interno dell' Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l' amminstrazione, ottenere un impiego più vantaggioso presso l' impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall' incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione dela rapporto di pubblico impiego. Ne deriva che " i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali non possono svolgere in detto periodo attività lavorativa o professionae presso soggetti privati destinatari dell' attività della pubblica amministrazione o dell' ente, svolta attraverso i medesimi poteri.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi "qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore".

Per "poteri autoritativi e negoziali "si intendono i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A interessata per 3 anni successivi e sono tenui a restituire compensi eventualmente percepiti.

Per tali motivi, negli atti di gara è inserito:

1) l'obbligo di autocertificazione, da parte dei concorrenti di non avere stipulato rapporti di

collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti. L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

2) Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Dirigenti, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati;

3) Infine, la società, come misura di prevenzione "ulteriore", introduce l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma .

La norma trova applicazione:

a) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo;

b) Ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 come indicato nell' art 21 del medesimo decreto.

M07) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo (whistleblowing)

Tra gli aspetti più salienti della novella (L. 29/12/2017 n. 179) si segnalano:

- un ampliamento della tutela al dipendente di un ente pubblico economico o di un ente privato sottoposto a controllo pubblico;
- il RPCT diventa unico destinatario della segnalazione;
- E' prevista la nullità per ogni atto discriminatorio posto in essere dall'amministrazione pubblica nei confronti del segnalante;
- Previsione di sanzioni salatissime in capo a colui che ha adottato la misura (da €. 5.000 a €. 30.000);
- Previsione di sanzioni salatissime in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT di un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da €. 10.000 a €. 50.000);
- Inversione dell'onere della prova in capo all' Ente, tenuto a provare che la misura ritorsiva adottata nei confronti del segnalante esula da ragioni legate alla segnalazione;
- Le tutele previste dalla legge per chi fa la segnalazione non sono offerte in caso di accertata

responsabilità penale per calunnia o diffamazione.

In linea con le indicazioni della L. n. 179/17, la società AIR MOBILITA' Srl ha provveduto ad implementare un indirizzo di posta elettronica dedicato che tutela l'anonimato e la riservatezza della segnalazione.

M08) Adozione patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-425/14 ha affermato che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione.

Di qui, la precisazione dell' ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbe essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei

codici di comportamento dell'ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi

Nelle Linee guida adottate dall'Autorità con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l' ANAC ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Per tali motivi, la società si impegna ad aggiornare il Patto di Integrità entro il 30 settembre 2020.

M09) La rotazione del personale

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria dei dirigenti e dipendenti, come strumento fondamentale per contrastare la corruzione. Secondo tale criterio, l'alternanza tra più professionisti nell' assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l' aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altro importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e in certi settori. Inoltre, può costituire forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l'Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e

corruzione. Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.
Trattandosi di società di recente costituzione, per quest'anno non si procederà all'applicazione della misura della rotazione ordinaria, ma sarà cura del RPCT verificare in corso d'anno se vi sono situazioni o settori particolarmente a rischio corruzione e soprattutto se all'interno della società sussistono figure fungibili ed infungibili, al fine di valutare nei prossimi anni la possibilità di attuare la misura. Qualora dovesse risultare di difficile applicazione, la società non esiterà al suo interno ad applicare come misura alternativa, la c.d. segregazione delle funzioni al fine di evitare che un dipendente possa essere considerato dal cittadino punto di riferimento per la risoluzione di determinate pratiche amministrative.

Tale misura, infatti, attribuisce a soggetti diversi compiti relativi a :
- svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
-adozione di decisioni;
-effettuazioni di verifiche.

La rotazione straordinaria, invece, è legata alla commissione di reati. L'istituto della rotazione straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione del personale *"nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".*

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di

condotte di natura corruttiva ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area/ufficio in cui si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'ente e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del dipendente/dirigente, è impugnabile davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario territorialmente competente, a seconda della natura del rapporto di lavoro in atto.

Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, l'ANAC ha adottato la recente delibera 215/2019, recante *«Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*», e fa poi, il punto su alcuni aspetti collegati all'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria non del tutto chiari, quali :

a) Ambito soggettivo
b) Ambito oggettivo e quindi l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
c) momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

a) *Ambito soggettivo*

Come chiarito dall' Autorità, l' istituto trova applicazione a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l' amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato.

Riguardo agli incarichi amministrativi di vertice, di fatto sarà impossibile applicare la misura della rotazione trattandosi di incarichi fiduciari, per cui, se dipendente si apre la strada dell'aspettativa o

la messa in disponibilità con conservazione del trattamento economico; invece, per coloro che non sono dipendenti scatta la revoca dell'incarico e la risoluzione del contratto.

b) *Ambito oggettivo e Reati presupposto*

L'ANAC sottolinea come l'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001 sia lacunoso, ribadendo che, a differenza del "trasferimento a seguito di rinvio a giudizio" disciplinato dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 2001, nel caso della "rotazione straordinaria" il legislatore non individua gli specifici reati, presupposto per l'applicazione dell'istituto ma genericamente rinvia a "condotte di tipo corruttivo", salvo poi rinviare ad una linea guida di prossima uscita che dovrebbe sciogliere una serie di dubbi sul punto.

c) *Tempistica e immediatezza del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria*

L'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001, sul punto, richiama la fase di "avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttivi", senza ulteriori specificazioni (a differenza dell'art. 3 della legge n. 97 del 2001 che prevede il trasferimento del dipendente a seguito di "rinvio a giudizio").

Per tali motivi, l'Autorità ritiene che l'espressione "avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.". Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

La ricorrenza di detti presupposti, nonché l'avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo impongono in via obbligatoria l'adozione soltanto di un provvedimento motivato con il quale l'amministrazione dispone sull'applicazione dell'istituto, con riferimento a "condotte di natura corruttiva".

Il provvedimento potrebbe anche non disporre la rotazione, ma l'ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l'amministrazione ad una valutazione trasparente, collegata all'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

Si tratta di valutare se rimuovere dall'ufficio un dipendente che, con la sua presenza, pregiudica l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e di darne adeguata motivazione con un provvedimento.

La misura, pertanto, deve essere applicata non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.

In virtù delle previsioni contenute nella delibera in cui prevede che il momento dell'applicazione della misura della rotazione debba coincidere con l'iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di reato, in quanto con tale atto prende avvio il procedimento penale ed in considerazione del fatto che al registro possono accedere solo l'autore del reato, la persona offesa ed i relativi difensori, *l'Autorità raccomanda alle amministrazioni di inserire nei propri codici di comportamento il dovere in capo ai dipendenti coinvolti in procedimenti penali di comunicare immediatamente l'avvio*.

N.B.:

Per l'ANAC, quindi, l'ente è tenuto ad adottare un provvedimento che disponga l'applicazione della misura o la conferma dell'incarico in attesa degli esiti del procedimento penale.

Se, però, ci si sofferma sulle modifiche apportate dalla l. n. 3/2019 c.d. legge spazzacorrotti, colpisce che la linea guida nulla dice al riguardo, soprattutto su i suoi effetti a cascata che hanno interessato proprio la misura della rotazione straordinaria.

Se si parte, infatti, dal considerare le modifiche apportate da questa legge sul regime delle pene accessorie, si comprende come la linea guida non risolve di fatto il problema dell'applicazione della misura in esame.

La norma che è stata modificata ed è oggetto di interesse è l' art 317 bis c.p.

Sino ad oggi, infatti, i piani di prevezione della corruzione hanno previsto 2 forme differenti di rotazione del personale:

a) Quella ordinaria, introdotta dalla legge 190/12 ed oggetto di programmazione atta a prevenire fatti di reato nelle aree di rischio corruttivo per evitare il cristallizzarsi delle c.d. rendite di posizione;
b) Quella straordinaria, già prevista dall' art 16 c. 1 , lett) quater, che veniva attivata al verificarsi di fatti di reato.

Era rimessa all'autonomia organizzativa della P.A. la fissazione delle modalità di attuazione ed esecuzione delle rotazioni.

La maggior parte degli Enti, infatti, aveva nei propri piani stabilito le condizioni al verificarsi delle

quali opera la c.d. rotazione straordinaria ovvero :

- In maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell' art 429 c.p.p. per i reati contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I del c.p. , richiamati dal d.lgs. n. 39/13 nonché dal d.lgs. n. 235/12;
- o a seguito di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel libro IV del c.p.p.;
- o di una sentenza di condanna all'esito di un procedimento penale, anche speciale, deflattivo indicato nella parte seconda, libro VI, titolo I, II,III,IV,V del c.p.p., per le fattispecie di reato previste nel libro II, Titolo II del C.P. rubricato " delitti contro la P.A." e per i reati richiamati dal d.lgs. n. 235/12.

In tutti questi casi, scattava la revoca dell' incarico dirigenziale e, laddove possibile, si assegnava il Dirigente e/o il dipendente ad altra area non di rischio in attesa della definizione del processo penale definitivo, dal momento che l'assoluzione in appello o in Cassazione avrebbe consentito al funzionario condannato in primo grado di ritornare al lavoro.

Le assegnazioni temporanee erano, di fatto, previste nei piani anticorruzione.

L'avvento della legge stravolge nella sostanza l' impalcatura del piano nella parte relativa alla rotazione straordinaria nella ipotesi di condanna superiore a 2 anni, se si considera che la nuova legge, da un lato, dice che se il dipendente viene condannato con una pena superiore a 2 anni è sospeso ipso iure dalla legge, dall'altro non specifica di che tipo di sentenza di tratta (I grado o definitiva), si comprende come, di fatto, queste lacune normative hanno finito per restringere il campo di applicazione della misura da parte delle pubbliche amministrazioni in senso lato.

Per i motivi esposti, di conseguenza, la misura della rotazione trova applicazione :

- solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio o l' iscrizione nel registro delle notizie d reato (come sostenuto dall' ANAC) e la sentenza di condanna di primo grado;
- è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna sotto i 2 anni, laddove non trova applicazione la pena accessoria;
- è cancellata l'applicazione della misura per le ipotesi di condanna sopra i 2 anni, in considerazione del fatto che, in base alla legge c.d. spazza corrotti, il dipendente è come chiarito in precedenza, sospeso ipso iure.

Per i motivi esposti, alla società spetterà nei casi di rinvio a giudizio e fino alla sentenza di primo grado, per i reati indicati nella l. n. 3/2019, decidere se adottare un provvedimento di conferma della fiducia fino alla sentenza di primo grado o di revoca della fiducia e, in quest'ultimo caso, si procederà ad applicare la misura della rotazione.

M10) Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

Trattandosi di formazione obbligatoria, non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012). La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C..

La società si impegna a stabilire corsi formativi relativi a problemi di coordinamento tra la disciplina sulla trasparenza e la nuova privacy a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18, decreto di adeguamento del Codice Privacy al Reg. UE 2016/679 oltre che sulle novità introdotte dalla legge spazza corrotti in materia di anticorruzione, dal decreto milleproroghe (d.l. n. 162/2019) e della legge di bilancio per il 2020 in materia di trasparenza

<u>Il monitoraggio</u>

Alla luce delle indicazione contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull'attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzone della corruzione e della trasparenza,

il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell’allegato 1 al PNA 2019, si impegna a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte, al fine di garantire un’attenta verifica in termini di efficacia delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame.

Il monitoraggio è atto interno, per cui le note non sono oggetto di pubblicazione.

PARTE II

La nuova Trasparenza Amministrativa

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art. 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art 2 c. 1, d.lgs. n. 33/13). Ne deriva che le società pubbliche, nei limiti indicati dall'art. 2 bis, sono tenute ad attuare la disciplina sulla trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio siti sia garantendo l'accesso civico "semplice" e "generalizzato" a dati, documenti detenuti dalla società e relativi all'organizzazione e all'attività svolte. A tal proposito, l'AIR MOBILITA' Srl, in considerazione delle indicazioni contenute nella linea guida ANAC n. 1309/16 in tema di accesso civico, si è dotata di un Regolamento che consente di distinguere le 3 tipologie di accesso di cui ad oggi può usufruire l'utente: accesso civico "semplice", "generalizzato" e "documentale ex l. n. 241/'90".

NB:

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/18 e della riscrittura del Codice Privacy, la società AIR MOBILITA' Srl si impegna entro marzo 2020 ad aggiornare la modulistica allegata al precitato Regolmento in materia di accesso.

Gli obblighi di pubblicazione ricadenti sulla società

- *Ambito oggettivo di applicazione* - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, è stato ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola

individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati . In base a quanto previsto dall' art 1 c. 9, lett. f) della L. n. 190/12 e dall' art 7 bis c. 3 del d.lgs. n. 33/13, la società curerà anche la pubblicazione di dati ulteriori, espressione delle caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

- *Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione* (art. 10) – E' stata prevista la soppressione dell'obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ("PTTI"), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione ("PTPC"), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale* (art. 12) - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria ai documenti strategico gestionali e ai riferimenti normativi su organizzazione e attività, oltre ai codici di condotta codice etico dell'Ente pubblico.
- *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali* (art. 14)

In linea di continuità con quanto previsto dalla determinazione n. 8/15, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo, sono tenuti a pubblicare i dati di cui al c. 1 , lettere da a) ad f). L'obbligo afferisce a tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all'organizzazione e all'attività della società cui sono preposti e della quale definiscono obiettivi e programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell' attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il riferimento è al consiglio di amministrazione o ad altro organo con funzioni equivalenti. Quanto alla dirigenza, occorre distinguere la posizione dei direttori generali richiamata dall' art 12 della l. n. 441/1982 cui l' art 14 rinvia dotati di poteri decisionali a cui compete l'adozione di atti di gestione, da quella della c.d. dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati, invece, all'organo di indirizzo o alla direzione generale. Per tali motivi, ai primi si considerano applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all' art 14 c. 1,

lett. da a) ad f), mentre, ai dirigenti ordinari, troveranno applicazione solo gli obblighi declinati al c. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

N.B.:

Nel d.lgs. n. 33/13, la declinazione degli obblighi di pubblicazione è il risultato di una preventiva operazione di bilanciamento tra opposti e concomitanti interessi in gioco, al fine di individuare documenti, informazioni e dati, la cui pubblicazione è normativamente imposta, che diventano così, a tutti gli effetti, patrimonio pubblico. Sulla base della delega definita dall' art 7 , l. n. 124/15 è stato adottato il d.lgs.n. 97/16 che ha apportato significative modifiche al d.lgs. n. 33/13. Post riforma, è risultato sin da subito evidente una particolare attenzione verso gli obblighi di pubblicazione relativi ad alcune categorie di funzionari pubblici, i quali detengono una posizione di potere e verso i quali vi è una maggiore attenzione e interesse da parte dei cittadini, sia per attuare un controllo diffuso ai fini di prevenzione della corruzione e di conflitti di interesse o di uso distorto del potere decisionale e di gestione della cosa pubblica: il riferimento è ai titolari di incarichi politici e ai titolari di incarichi dirigenziali. L'originaria versione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/13 introduceva obblighi di pubblicazione concernenti i redditi, le condizioni patrimoniali e le informazioni generali dei componenti degli organi di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. L'obiettivo di questa norma era di costruire un vero meccanismo attraverso il quale i cittadini avrebbero potuto verificare non solo il profilo professionale del componente dell'organo di indirizzo politico, ma soprattutto verificare i suoi redditi, patrimoni e attività degli stessi organi, al fine di monitorare le eventuali evidenti variazioni patrimoniali o reddituali; dall'altra parte, tali obblighi di pubblicazione avevano lo scopo di legittimare i componenti degli organi di indirizzo politico, colmando una parte del senso di sfiducia avvertita in ampi strati della società italiana nei confronti degli organi di rappresentanza politica, nonché mantenere la giusta attenzione sul corretto ed efficace svolgimento dell' azione e sui comportamenti imparziali dell'amministrazione, così da rafforzarne il senso di responsabilità. Sia per la rilevanza degli aspetti economici sia per l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione, nonché per le modifiche incorse durante la fase di approvazione del d.lgs. n.97/16, l'art. 14 è stato uno dei banchi di prova principali della tenuta del principio di trasparenza-pubblicità. All'art. 13 del d.lgs. n. 97/16 si deve, infatti, la modifica profonda dell'art. 14 a cominciare dalla rubrica che reca il riferimento agli "obblighi di

pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo e i titolari di incarichi dirigenziali" e che ha, di riflesso, comportato l'ampliamento dell' ambito di applicazione soggettivo della norma ed attuato una sostanziale parificazione tra organi di indirizzo e di governo e organi di gestione amministrativa.

Due le novità rilevanti :

- L'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui al c.1 dell' art 14 ai titolari di incarichi politici sia di carattere elettivo che non, non solo agli organi di indirizzo delle amministrazioni territoriali (così eliminando l'inciso pubbliche amministrazioni), ma anche agli organi di governo di altre amministrazioni ad esclusione di quelli attribuiti a titolo gratuito a cura del nuovo c. 1 bis dell'art. 14;
- Una sostanziale parificazione quanto agli obblighi di pubblicazione tra i titolari di incarichi in organi di indirizzo e i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonchè i dirigenti con incarico temporaneo conferito direttamente dall' organo di indirizzo politico, di tutti gli enti e le società individuate dall'art 2 bis.

Quest'ultimo ha chiarito il quadro soggettivo dei destinatari degli obblighi di pubblicazione indicando non solo le pubbliche amministrazioni rientranti nella definizione dell'art 1 c. 2 del d.lgs. n 165/'01, ma anche gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico o solo partecipate tra i diretti interessati ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all' art 14 c. 1 bis.
L'altro gruppo di soggetti a cui si era rivolto l' art 14 c. 1 bis erano i titolari di incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia, nonchè i dirigenti con incarico temporaneo. Rispetto ad essi, il nuovo art. 14 c. 1 bis non solo confermava l'originale elenco degli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi dirigenziali previsto dal previgente art. 15 (cv, retribuzione connessa alla funzione svolta, titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni), ma attraverso il richiamo al c.1, l'elenco degli obblighi si era esteso alle spese ulteriori nello svolgimento della propria attività come "gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici, nonché l'assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati e i loro compensi, oltre all'obbligo di pubblicare dichiarazioni patrimoniali e reddituali".
La Corte Costituzionale ha posto fine, con la sentenza n. 20 del 21 febbraio scorso, alla querelle sorta all'indomani dell'entrata in vigore del d. lg. 97/2016 che, con un inaspettato colpo di "penna"

dell'ultimo momento, aveva inserito nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 14 c. 1 lett. da a) ad f) del d. lg. 33/2013 anche i dirigenti pubblici

L'imposizione di siffatto obbligo, secondo la Consulta, può ritenersi legittimo solo qualora sia riferito ad alcune categorie dirigenziali apicali, quali i Segretari generali o i Direttori generali in ragione dei rispettivi ruoli e dei compiti svolti.

Come ribadito dalla Consulta, l'obbligo "indiscriminato" di pubblicare i dati riferiti alla situazione patrimoniale di una così ampia categoria di soggetti, quella cioè dei dirigenti pubblici tout court considerati, anche in ragione della indicizzabilità degli stessi dati si pone, inoltre, anche in contrasto con la disciplina prevista a tutela dei dati personali.

La scelta della Corte Costituzionale è pienamente condivisibile, considerato anche che detto ampio obbligo di pubblicazione non è facilmente e meramente riconducibile a una finalità di trasparenza.

Con la sentenza della Consulta non si è avuta la vittoria della privacy sulla trasparenza, come sostenuto da alcuni, ma, rispetto alla norma contestata, si è operato un importante bilanciamento tra le esigenze di trasparenza amministrativa quale esplicazione del diritto di conoscere e di cittadinanza "attiva" e l'aspettativa di tutela della sfera di riservatezza come diritto a controllare la circolazione delle informazione riferite alla propria persona.

Pubblicare i dati patrimoniali della generalità dei dirigenti, può aggiungersi, non soddisfa alcun bisogno di trasparenza in quanto si tratta di dati che non ampliano la sfera conoscitiva del cittadino con riguardo all'attività dell'amministrazione (ad esclusione degli importi per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale).

Le dichiarazioni patrimoniali di questi soggetti non consentono, infatti, di avere maggiore contezza dell'organizzazione, dell'attività e della spesa pubblica.

- *Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate* (art. 15 bis) – Sussiste l'obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento e, in caso di omessa o parziale pubblicazione, sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il pagamento. In particolare, vanno pubblicati: oggetto della prestazione, ragione dell'incarico, durata dell'incarico, compenso, curriculum vitae e procedura di

selezione utilizzata per la scelta del contraente.

- *Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati* (art. 32) - Si estende ai gestori di pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
- *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* (art. 37) - E' stato sancito l'obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:

a) i dati di cui all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l'invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte "lavori";

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un'indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli "atti" del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un'attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- *Responsabile per la trasparenza* (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell'obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende, inoltre, ai dirigenti responsabili della P.A. il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicazione. In ordine alle sanzioni, la linea guida ANAC n. 1134/17 ha chiarito che :

a) L'omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e, pertanto, sanzionata ex art 19 c. 5 del d.l. n. 90/14;

b) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo, dà luogo a responsabilità disciplinare o dirigenziale. Tali responsabilità dovranno essere attivate nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno;

c) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui all' art 47 del d.lgs. n.

33/13 è sanzionata dall'Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia al "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell' art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16", adottato dall'Autorità in data 16/11/2016.

A tali previsioni, vanno aggiunte quelle contenute nel D.lgs. n. 175/16 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Il decreto parte dal considerare che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell' uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ed introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione di seguito riassunti, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute, in particolare negli art. 22, c.4, art. 46 e art. 47, c. 2 del d.lgs. n. 33/13:

a) I provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale;
b) I provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle del personale;
c) I provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Le sanzioni, giova precisarlo, consistono:

- Nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22 c. 4, d.lgs. n. 33/13);
- Nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità per danno all'immagine e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46).

N.B.:

- In ordine alle Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e accesso civico (art. 46)/Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47) si segnala che :
- L'art. 1 c. 163, legge di stabilità 2019 n. 160 ha modificato gli articoli 46 e 47 del decreto sulla trasparenza: in particolare è stato sostituito il comma 1dell' art. 46 e il comma 1 bis e 2 dell'art.

47, con importanti ripercussioni sugli inadempimenti agli obblighi di trasparenza e pubblicità, ma soprattutto si tratta di novità che confermano un passo indietro fatto dal legislatore nel percorso della trasparenza.

I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

a) Il responsabile per la trasparenza
b) Il servizio AAGG/CED
c) I dirigenti/responsabili dei settori

Ciascun Responsabile di settore è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione (AAGG/CED) nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "Società Trasparente".

Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno della società.

Le Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato cartaceo o elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

La pubblicazione avviene solitamente entro 5 giorni lavorativi.

Spetta al Responsabile della trasparenza il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/responsabile di settore, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV/Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013).

Le Misure per garantire la efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Con l'accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino - utente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all'istante. L'amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente, ma anche per l'intera collettività.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell'art. 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell'obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito *"a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo "reattivo" alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo "proattivo" realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all' istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall' amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

N.B.:

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all'art. 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

La società ha intenzione di procedere all'attivazione di un registro informatico per monitorare le istanze di accesso.

Interessante è, in materia, la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti riguardanti la procedura di accesso e i contro-interessati, nei casi in cui è stata omessa a questi ultimi, in prima battuta, la notifica della copia della istanza di accesso presentata. La circolare offre soluzioni pratiche sulla integrazione del contraddittorio e affronta il problema della procedura di riesame, focalizzando l'attenzione sul termine entro il quale, questa particolare istanza può essere presentata.

La Trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali

L' entrata in vigore del PTPCT 2020- 2022

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Società Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione corruzione e in Disposizioni generali.

Allegato A (mappatura del rischio)

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Affari Generali – Relazioni con il Pubblico – Staff tecnico specialistico A.U. – supporto al RPCT" Michele Marena	1	Supporto all' attività istituzionale dell'ufficio dell' A.U.	Attività relativa allo svolgimento delle attività istituzionali connesse al mandato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Attività che non comporta un tornaconto economico	AA.GG.	No	NULLO
	2	Affidamento di incarichi di collaborazione	Il rischio si rinviene nell'affidamento dell'incarico in maniera discrezionale e in violazione delle indicazione contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	AA.GG RUP	No	MEDIO
	3	Protocollo	Registrazione corrispondenza in entrata	Vincolata dalla legge	Destinatari utenti esterni alla società	Attività che non comporta un tornaconto economico	AA.GG.	No	NULLO

Misure di prevenzione della corruzione comuni ai processi nn. 1, 2 e 3: M01, M02, M03, M04 e M05

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Legale" Avv. Cesare De Stefano (RPCT della società)	4	Costituzione in giudizio a favore della Società	Attività istruttoria ai fini della costituzione in giudizio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	A.U. Ufficio Legale	No	MEDIO
	5	Transazioni	Accordi collusivi	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi per la parte pubblica e privata	A.U. Ufficio Legale	No	ALTO
	6	Conferimento incarichi legali all'esterno	Assegnazione di incarichi legali di costituzione in giudizio della società	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	A.U. Ufficio Legale	No	ALTO
	7	Gestione dei ricorsi avverso il pagamento di sanzioni	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi di accordi collusivi	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Legale UPT	No	MEDIO
	8	Costituzione in giudizio in favore della Società	Attività di difesa in giudizio della società	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi nella selezione dei professionisti cui affidare l'incarico	A.U. Ufficio Legale	No	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione comuni ai processi nn. 4, 5, 6, 7 e 8: M01, M02, M03, M04 e M05

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Contabilità" 1) Rag. Salvatore Aquino 2) A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	9	Redazione di bilancio di esercizio e consolidato	Falsificazione delle entrate e delle spese	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza esclusivamente interna	Destinatario finale l'ufficio interno/la società	Ufficio Contabilità A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	No	MEDIO
	10	Liquidazione e regolamento della spesa	Alterazione termini di pagamento per accordi collusivi	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza esterna	Vantaggi a soggetti esterni	Ufficio Contabilità A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	No	ALTO
	11	Rilevazione scritture contabili	Alterazione dati di bilancio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi e principi contabili (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna	Destinatario finale la società	Ufficio Contabilità A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	No	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processo n. 9: M01, M02, M03, M04 e M05
Processi nn. 10 e 11: M01, M02, M03, M04 e M05, M07, M08 e M09

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Gare e Contratti" A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	12	Affidamento lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro tramite procedura aperta	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell' OEPV	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing) RUP	No	ALTO
	13	Affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, e forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 428.000 euro, **procedura negoziata**	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing) RUP	No	ALTO
	14	Affidamento lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 mediante **procedura negoziata**	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare – mancata verifica dei requisiti dichiarati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing) RUP	No	ALTO
	15	Procedura ristretta	Violazione delle norme in materia di gare, requisiti di accesso ad hoc per favorire un determinato concorrente, uso distorto dell' elenco degli operatori da invitare, mancato controllo dei requisiti previsti dalla normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	No	ALTO

"Ufficio Gare e Contratti" A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing)	16	Affidamenti di servizi tecnici attinenti all' architettura e all' ingegneria di importo pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore a 1 milione di euro tramite procedura negoziata	Uso distorto della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge, utilizzo distorto dell' elenco delle imprese da invitare, mancata verifica dei requisiti dichiarati, abuso del criterio del rapporto fiduciario per la scelta finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing) RUP	No	ALTO
	17	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 428.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica	Violazione delle norme in materia di gare, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti, uso distorto del criterio dell'OEPV	Vincolato dalla legge	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	A.IR. SpA (attività di assistenza in servicing) RUP	No	ALTO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processi nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17: M01, M02, M03, M04, M05 + patto di integrità

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Acquisti" Ing. Carmine Alvino Dott.ssa Renata Galietta	18	Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi considerevoli a soggetti esterni	RUP Area Acquisti Ufficio Acquisti	No	ALTO
	19	Liquidazione di atti di spesa	Omesso controllo in relazione alla quantità/bene o servizio fornito, anomalia nell'ordine cronologico della liquidazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari soggetti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	RUP Area Acquisti Ufficio Acquisti	No	MEDIO
	20	Procedura di affidamento lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro/ **affidamento diretto**	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni / non corretta valutazione dei preventivi di spesa al fine di agevolare un operatore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	RUP Area Acquisti Ufficio Acquisti	No	ALTO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processo n. 18: M01, M02, M03, M04 e M05
Processo n. 19: M01, M02, M03 e M04
Processo n. 20: M01, M02, M03 e M04 e M05

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Prodotti del Traffico" Sig.ra Antonella Gizzi	21	Acquisti economali	Acquisti di beni di interesse per la società. Il rischio è dato da acquisti non rispettosi delle procedure di legge al fine di favorire determinati soggetti di fiducia della società	Vincolato dalla legge	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	No	BASSO
	22	Sanzioni amministrative	Procedimento recupero somme di denaro ad alto rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari soggetti esterni	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	No	MEDIO
	23	Attività distribuzione titoli di viaggio	I titoli di viaggio vengono emessi dal Consorzio Unico Campania e distribuiti agli esercenti da una ditta appaltatrice e la società si limita alla distribuzione dei biglietti ai conducenti, che poi li vendono sugli autobus con una maggiorazione Il rischio riscontrato in questa area è riconducibile al comportamento scorretto del verificatore, il quale potrebbe illecitamente appropriarsi del denaro ricevuto dal viaggiatore in cambio delbiglietto.	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (Albo, regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari interni alla società	No	UPT	No	BASSO
	24	Gestione abbonamenti acquisiti in c/vendita tramite controllo sul magazzino			Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	No	NULLO
	25	Rendicontazione mensile al Consorzio Unico Campania degli abbonamenti venduti e resi			Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	UPT	No	NULLO

Misure di prevenzione della corruzione:

Processo n. 21: M01, M02, M03, M04 e M05; Processo n. 22: M01, M02, M03, M04

Processo n. 23; M01, M02 + Il Responsabile della Contabilità realizza un controllo incrociato periodico tra il carnet riconsegnato dall'autista ed il denaro in suo possesso. Sulla base dei titoli di viaggio effettivamente venduti, l'aggio viene versato nella busta paga dell'autista di riferimento

Processo n. 24: M01, M02, M03 e M04; Processo n. 25: M01, M02

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Recupero crediti da evasione tariffaria" Dott. Antonio Carpentieri	26	Ordinanze ingiunzione per recupero somme mancato pagamento multe	Procedimento recupero somme di denaro a rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Recupero crediti da evasione tariffaria UPT	No	MEDIO

Processo n. 26: M01, M02, M03 e M04

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Gestione Risorse Umane" Dott. Michele De Iasi	27	Atti di cessazione dal servizio per qualunque causa	Procedimento di verifica del venir meno delle condizioni per la permanenza in servizio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	No	NULLO
	28	Istruttoria domanda di pensione per inabilità al lavoro	Procedimento di verifica dei calcoli ai fini del collocamento in pensione nelle ipotesi di invalidità	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti,direttive, circolari	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	No	NULLO
	29	Procedimenti disciplinari istruttoria	Verifica della violazione della disciplina di settore e istruttoria su fatti accaduti ai dipendenti nello svolgimento delle attività. Il rischio riguarda agevolazioni o meno, attraverso omissioni di fatti rilevanti che incidano sulla decisione finale	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna alla società	Destinatario finale il dipendente della società	GRU	No	ALTO
	30	Reclutamento del personale attraverso l'espletamento di concorsi pubblici	Procedimento attraverso il quale si procede ad assumere dipendenti. Il rischio rinviene da valutazioni non corrette per favorire candidati, nomina di commissari compiacenti, predisposizione di prove ad hoc, valutazioni inique di candidati	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	GRU	No	ALTO
	31	Reclutamento del personale attraverso soggetto di somministrazione	Procedimento attraverso il quale si procede ad assumere lavoratori interinali a tempo determinato. Il rischio	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	GRU	No	ALTO

			rinviene da valutazioni non corrette per favorire candidati, predisposizione di prove ad hoc, valutazioni inique di candidati						
	32	Sistema di gestione Qualità aziendale: predisposizione di piani, programmi di formazione e aggiornamento del personale	La gestione della qualità è rappresentata da tutte le attività realizzate all'interno di una realtà produttiva e dal personale impegnato al conseguimento della politica di qualità. Assenza di rischi	Parzialmente discrezionale	Rilevanza interna ed esterna	Attività che non comporta tornaconto economico	GRU	No	NULLO
	33	Gestione di rapporti con altri Enti: INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL, Commissioni patenti	Attività che non comportano alcun rischio se svolte in conformità alla legge e alla normativa di settore				GRU	No	BASSO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processi nn. 27, 28 e 29: M01, M02, M04 e M05;
Processi nn. 30 e 31: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08 e M09;
Processo n. 32: M10;
Processo n. 33: M01, M02, M03, M04 e M05;

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Servizio Prevenzione e Protezione – Manutenzione II.FF. – I.C.T." Ing. Carmine Alvino	34	Manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	No	ALTO
	35	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna ed esterna	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	No	ALTO
	36	Implementazione e gestione del sistema informatico aziendale	Redazione del programma gestionale interno. Assenza di rilevanza "economica" esterna	discrezionale	Rilevanza interna	Attività che non comporta tornaconto economico	I.C.T.	No	NULLO
	37	Procedimento di affidamento lavori di somma urgenza	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto appaltato. Rischio elevato in rapporto al patrimonio della società ed al tipo di procedura adoperata	Vincolato dalla legge	Destinatari utenti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Manutenzione II.FF.	No	ALTO
	38	Servizio di prevenzione e protezione nella sicurezza nei luoghi di lavoro	Trattasi di attività che comporta adempimenti da parte della società in linea con la normativa di settore	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Rilevanza interna	Destinatario l'ufficio della società	Servizio Prevenzione e Protezione	No	MEDIO
	39	Collaudo di lavori affidati a ditte esterne	Redazione del certificato in violazione delle modalità indicate dalla legge	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari soggetti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Area Acquisti Manutenzione II.FF.	No	MEDIO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processi nn. 34 e 35: M01, M02, M03, M04 e M05;
Processo n. 37: predisposizione/aggiornamento in corso di anno di un Regolamento lavori in economia;
Processi nn. 38 e 39: M01, M02, M03, M04 e M05;

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Ufficio Tecnico Commerciale" Ing. Serenella Matarazzo	40	Progettazione, pianificazione, rimodulazione turni per svariate cause	Attività che non comporta rischi di natura corruttiva	Discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario finale: il dipendente	UTC	No	NULLO
	41	Revisione della rotazione mensile degli autisti	Attività che non comporta rischi di natura corruttiva.	Discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario finale: il dipendente	UTC	No	NULLO
	42	Adeguamento orari indicati nel sito web	Attività che non comporta rischi di natura corruttiva.	Discrezionale	Rilevanza esterna	Attività che non comporta tornaconto economico	UTC	No	NULLO

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	GIUDIZIO SINTETICO
"Trazione" Geom. Antonio De Luca	43	Responsabilità contratto di manutenzione autobus in Global Service – attività di controllo e collaudo amministrativo	Mancato controllo o collaudo compiacente. Alto rischio in considerazione della ipotesi accordi collusivi.	Parziale discrezionalità. Parzialmente vincolato da atti amministrativi interni	Destinatari soggetti esterni alla società	Vantaggi a soggetti esterni	Trazione	No	ALTO
	44	Controllo dell' inventario delle giacenze di magazzino	Omesso controllo	discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario finale l'ufficio della società	Trazione/Magazzino	No	MEDIO
	45	Cura della gestione operativa dei resi al fornitore	Omessa verifica	discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario finale l'ufficio della società	Trazione/Magazzino	No	BASSO
	46	Movimentazione merce entrante in magazzino	Procedimento a basso rischio	discrezionale	Rilevanza interna	Destinatario finale l'ufficio della società	Trazione/Magazzino	No	BASSO

Misure di prevenzione della corruzione:
Processo n. 43: M01, M02, M03, M04, M06, M07, M08 e M09;
Processi nn. 44, 45 e 46: M01, M02, M03, M04, M07, M08 e M09.